

54. Esecuzione forzata.

Opposizione agli atti esecutivi – Introduzione del giudizio di merito – Forma.

A norma dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. (nel testo di cui alla legge n. 52 del 2006), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito, con il quale l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena.

(Sesta Sezione Civile-3, ordinanza 7 novembre 2012, n. 19264, Presidente M. Finocchiaro, Estensore G.L. Barreca)